SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 settembre 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2003, n. **264.**

Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in particolare l'articolo 11-*bis*;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *b)*;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ispettorato generale

1. È istituito, quale unità dirigenziale di livello generale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attività attribuiti al Corpo medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente.

2. All'Ispettorato generale è preposto il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice capo del Corpo forestale dello Stato, che sovrintende anche alle relazioni sindacali, nell'ambito della gestione del personale dipendente.

4. L'Ispettorato generale è articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige, coordina e controlla le strutture territoriali periferiche.

5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici, centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.

6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati, con propri provvedimenti, dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.

Art. 2.

Ambito delle funzioni dell'Ispettorato generale

1. L'Ispettorato generale, quale unità sovraordinata posta al vertice del Corpo forestale dello Stato, svolge, nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo medesimo ed ai fini dell'assolvimento degli stessi, le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale di tutte le strutture centrali e periferiche da esso dipendenti, nonché di tutti i reparti ed i nuclei specializzati.

2. L'Ispettorato generale svolge, altresì, le proprie funzioni nelle materie di competenza statale concernenti:

a) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e supporto operativo delle attività derivanti dall'appartenenza del Corpo forestale dello Stato alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle attività di protezione civile, ai sensi delle legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle attività di prevenzione, repressione e lotta attiva degli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché delle attività di polizia ambientale, polizia forestale e polizia agro-alimen-

tare e delle attività di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza del Corpo medesimo, ai sensi della normativa vigente;

b) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e supporto operativo delle attività di sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale e delle attività di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, in attuazione dei regolamenti comunitari e delle normative nazionali in materia di protezione della flora e della fauna;

c) gestione delle risorse umane, stato giuridico ed economico; formazione, addestramento, aggiornamento; collocamento a riposo del personale; gestione delle risorse strumentali; programmazione economico finanziaria, gestione amministrativa contabile; verifica dei costi e dei risultati, controllo interno di regolarità amministrativa e contabile;

d) attività di studio, statistica e analisi territoriale connesse ai compiti istituzionali, con particolare riguardo alla costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio, finalizzato anche alle attività di polizia idraulica e di controllo; raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati anche mediante sistemi informativi automatizzati, nonché adempimenti connessi alla gestione ed allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.);

e) trattazione, cura e rappresentanza in sede comunitaria ed internazionale degli interessi forestali, nonché di quelli rientranti nelle competenze del Corpo forestale dello Stato in raccordo con la politica forestale, al fine di renderla conforme al quadro internazionale;

f) amministrazione delle riserve naturali statali, nonché di territori e strutture destinati alla salvaguardia della biodiversità, ivi compresi i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, anche ai fini della formazione del personale, sovrintendendo alla gestione dei beni e delle attività di ricerca, sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferite alle regioni; tutela delle risorse generiche forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attività forestali eco-compatibili;

g) gestione dei supporti tecnici operativi, anche per le esigenze di altre amministrazioni pubbliche; cura delle attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di spettanza;

h) studio e redazione di testi normativi, nonché gestione del contenzioso nelle materie di spettanza;

i) adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

3. L'Ispettorato generale promuove e cura, disciplinandola, l'attività sportiva del personale del Corpo forestale dello Stato mediante la costituzione di un gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse discipline e cura, per il tramite della scuola, l'organizzazione e le attività della banda musicale e del museo storico del Corpo.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppressa la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.

2. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche si intendono riferiti automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 84

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contiene le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, in sostituzione del Real Corpo delle foreste, ripristinato ai sensi del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia nazionale forestale.

— La legge 1º aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonché l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, contiene l'approvazione del regolamento della scuola di perfezionamento per le forze di polizia: anche il Corpo forestale dello Stato partecipa con propri funzionari al funzionamento della scuola ed ai corsi di aggiornamento e di perfezionamento organizzati periodicamente presso la scuola medesima.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambiente.

— Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, contiene la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (compreso, quindi, il Corpo forestale dello Stato).

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalità procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. Il comma 4-*bis* concerne i regolamenti relativi all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici dei Ministeri. La lettera *b)* del suindicato comma 4-*bis* si riferisce all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 da attuazione all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450 reca il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, contiene alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contiene le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, contiene il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che:

«1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) primo dirigente;

b) dirigente superiore;

c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, rispettivamente lettera *b)* e lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.

4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *c)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1º aprile 1981, n. 121 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato».

— Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472 reca alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato. In particolare, l'art. 4 stabilisce che anche i funzionari del Corpo forestale dello Stato responsabili a livello provinciale siano componenti di diritto nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

Nota all'art. 1:

— L'attuale Ministero delle politiche agricole e forestali è stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha sostituito il Ministero per le politiche agricole, istituito con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sorto all'indomani del *referendum* popolare del 1993, che aveva abrogato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Note all'art. 2:

— L'art. 16 (forze di polizia) della legge 1º aprile 1981, n. 121 recita che:

«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente legge inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente fondamentale), alle Forze armate, alle altre Forze di polizia, alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del CAI e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.

— La legge 21 novembre 2000, n. 353, contiene la legge-quadro in materia di incendi boschivi. La presente legge affida al Corpo forestale dello Stato un ruolo rilevante nella prevenzione, repressione e lotta attiva agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia sono il Dipartimento della protezione civile, i Vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali.

— L'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, contiene la norma istitutiva del Sistema informativo della montagna.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, contiene disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Nota all'art. 3:

— La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche è stata istituita con l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1994, n. 197. Questa Direzione generale aveva sostituito la Direzione generale dell'economia montana e forestale, che a sua volta aveva sostituito la Direzione generale delle foreste. Tale ultima Direzione, infine, aveva sostituito il Comando generale, che rappresentava la struttura di vertice del Corpo, quando quest'ultimo aveva un ordinamento militare.

03G0289

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2003, n. **265.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, riguardante tariffe postali agevolate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1° gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che dispone l'ulteriore proroga di tale termine al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, recante disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche a detto regolamento, onde evitare problematiche interpretative in sede di applicazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2003 e del 9 giugno 2003;

Ritenuto di non poter accedere a quanto rilevato nel suddetto parere del 7 aprile 2003 in merito all'estensione delle agevolazioni ai bollettini delle associazioni di categoria anche non a carattere nazionale, in quanto la relativa spesa, quantificabile in novecentomila euro annui, è già ampiamente compresa nello stanziamento di bilancio;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «legge 26 febbraio 1987, n. 49», sono aggiunte le seguenti: «le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonché le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 30 giugno 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BONAIUTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è il seguente:

«Art. 4 *(Tariffe postali agevolate).* — 1. Il termine di cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane

alle spedizioni postali di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1-*bis*. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è il seguente:

«Art. 13-*quinquies (Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate)*. — 1. Il termine di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.».

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2003.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Destinatari delle agevolazioni)*. — 1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, *le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383*, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti ecclesiastici.

2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonché le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.».

— Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000.

03G0290

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 8 settembre 2003 eccezionali eventi atmosferici hanno colpito il territorio della provincia di Taranto;

Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'esondazione di fiumi e canali, con il conseguente allagamento dei terreni circostanti, ingenti danni alle abitazioni, alle colture agricole ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Puglia, con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 settembre 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Taranto colpito dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A10392

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2003.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3309).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che le frane, le colate detritiche, i gravi smottamenti ed i collassi dei versanti conseguenti agli eventi di cui sopra hanno determinato l'isolamento di interi centri abitati rendendo necessario evacuare molte centinaia di persone dalle proprie abitazioni;

Considerato, altresì, che i detti eventi calamitosi hanno provocato vittime e dispersi nonché ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai beni mobili ed immobili dei privati e delle imprese, unitamente ad interruzioni delle comunicazioni telefoniche;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione anche propedeutiche all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;

D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 agosto 2003, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali.

3. Per la realizzazione delle opere afferenti alle strutture viarie distrutte o danneggiate il commissario delegato, qualora ritenuto necessario e sulla base di specifiche direttive emanate dal commissario delegato medesimo, può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, di uno o più funzionari dell'ANAS S.p.A.

4. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale delle strutture regionali, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

5. Gli enti e le società erogatori di servizi pubblici, nonché quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualità di soggetti attuatori del commissario delegato, sulla base delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, individuate specificamente dal commissario medesimo, la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la prevenzione dei rischi.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, direttamente o tramite i sindaci dei comuni danneggiati in qualità di soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo

familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato ed i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, comunque nel limite massimo di € 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il commissario delegato ed i sindaci dei comuni danneggiati in qualità di soggetti attuatori, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa anche utilizzando immobili dell'Agenzia del demanio di Udine che risultino disponibili.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. Il commissario delegato è, altresì, autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa, qualora non insistente su aree a rischio, risulti danneggiata a seguito degli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.

5. Il contributo di cui al comma 4 può essere erogato altresì:

ai proprietari di immobili concessi in locazione, ovvero ai conduttori degli immobili medesimi, previa autorizzazione da parte dei proprietari;

ai proprietari di locali destinati ad uso commerciale, la cui riparazione è strumentale al recupero dell'agibilità complessiva o parziale dell'edificio di cui sono parte.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, direttamente o tramite i sindaci dei comuni danneggiati, in qualità di soggetti attuatori, è, altresì, autorizzato ad erogare:

a) un contributo, fino ad un massimo di € 250.000,00, a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e parametrato sulla base dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2002, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2003, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2002. Per attività avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

b) un contributo, fino ad un massimo di € 250.000,00, a favore dei soggetti di cui alla lettera *a)*, i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attività a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2002 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2003. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione. Per attività avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché

al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 5.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, il commissario delegato, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, fino a trenta unità di personale con contratto a tempo determinato, da destinare anche alle amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

2. Il personale assunto dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a tempo determinato o di cui la regione stessa si avvale mediante il ricorso al lavoro temporaneo, per la gestione degli interventi di protezione civile conseguenti alle alluvioni dell'autunno 2000, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3110/2001, nonché alle alluvioni dell'autunno 2002, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258/2002, può essere assunto dal commissario delegato, alla scadenza dei rispettivi contratti, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza di cui in premessa, per il tramite della direzione regionale della protezione civile, in applicazione delle procedure d'urgenza previste dall'art. 9, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, da assegnare anche alla regione ed alle amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

3. Per le maggiori esigenze connesse alla situazione emergenziale di cui in premessa il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per la durata dello stato di emergenza, di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con oneri a carico di quest'ultimo, appositamente individuato dal capo del Dipartimento medesimo.

4. Il personale del Corpo dei vigili del fuoco, in relazione alla situazione emergenziale in atto, è autorizzato, fino al 31 ottobre 2003, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di cinquanta ore mensili procapite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7.

5. I soggetti residenti alla data del 29 agosto 2003 nei territori dei comuni individuati dal commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, che prestano il servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati, a seguito di richiesta da parte degli interessati, presso la regione ed i comuni di cui sopra, per l'assolvimento delle attività connesse al superamento della fase emergenziale.

Art. 6.

1. Presso ciascuno dei comuni di cui all'art. 1, il commissario delegato può costituire gruppi di tecnici per il rilevamento ed il censimento dei danni subiti dai privati e dalle imprese, nonché per la stima dei costi delle opere di riparazione, ricostruzione o ripristino.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di 40 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, così come appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse di cui al comma 1 confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Il commissario delegato provvede alla costituzione, nell'ambito del predetto Fondo regionale, di un capitolo di spesa separato ove far confluire le risorse di cui al comma 1.

Art. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, art. 378;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, articoli 218, 244 e 345;

legge 13 marzo 1958, n. 296;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2, 3, commi 1 e 4, ed articoli 17 e 18 per quanto applicabili;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975;

legge 27 dicembre 1985, n. 816, articolo 4, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis* e 21-*ter*, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies* e 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

contratto collettivo di lavoro del personale del comparto regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81, 98, 99 e 151;

legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

legge 18 maggio 1989, n. 183;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 17, 21, 27, 28, 32, 49 e 54, e successive modifiche ed integrazioni, nonché relativi provvedimenti attuativi;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 145;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 148;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 gennaio 1997, n. 21;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26 febbraio 1990, n. 9;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 novembre 2000, n. 20;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 aprile 2001, n. 13;

decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;

decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A10393

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 settembre 2003.

Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'anno 2003, per i servizi gestiti in forma associata.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi statali ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 5 che demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 5, secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;

Visto il comma 8 dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, il quale prevede che «qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti»;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio 2003 indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

Art. 2.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che già percepiscono il contributo, statale antecedentemente all'anno 2003 attestano eventuali variazioni intervenute in ordine al numero dei comuni che costituiscono le unioni ed in ordine al numero dei servizi gestiti dalle stesse unioni e dalle comunità montane.

2. Per gli ulteriori servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1° gennaio 2003 e per i nuovi

comuni che sempre a decorrere dalla predetta data hanno aderito alla gestione associata dei servizi, le unioni di comuni e le comunità montane attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

3. Per i servizi per i quali cessa l'affidamento in gestione associata, le unioni di comuni e le comunità attestano l'avvenuta variazione. Il contributo statale sarà ridotto in misura pari alla quota di contributo assegnato in relazione ai servizi non più gestiti in forma associata.

4. In caso di variazione del numero dei comuni facenti parte dell'unione dei comuni queste ultime attestano quali sono i comuni che dall'anno 2003 sono entrati a far parte dell'unione o ne sono eventualmente usciti.

Art. 3.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *C* che fa parte integrante del presente decreto mediante il quale le unioni di comuni alle quali è stato attribuito per l'anno 2002 il contributo statale calcolato solo in base agli articoli 3 e 4 del citato decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000, indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata.

Art. 4.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *D*, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale, le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali nei confronti delle quali, a decorrere dall'anno 2003, deve essere effettuata la rideterminazione triennale del contributo erariale ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, attestano le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate per i servizi gestiti in forma associata, così come desunte dal rendiconto dell'anno 2002 approvato. La certificazione deve essere compilata e trasmessa dagli enti locali che dall'anno 2000 percepiscono il contributo statale calcolato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000.

2. Ove le spese correnti certificate ai sensi del comma 1 risultino essere inferiori complessivamente di almeno il 10% di quelle certificate in sede di quantificazione ed attribuzione del contributo per l'anno 2000, la quota di contributo spettante a decorrere dall'anno 2003 ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000 è incrementato del 5%.

Art. 5.

È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *E* che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali dichiarano e attestano l'effettivo esercizio o meno dei servizi conferiti in gestione associata.

Art. 6.

1. Nei modelli di certificato A, B, C, D ed E i servizi sono indicati secondo le denominazioni stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Le spese sono riferite agli interventi così come individuati nei predetti modelli di certificato.

Art. 7.

1. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono i certificati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 entro il 30 settembre 2003, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Sportello unioni.

Art. 8.

Le quote del contributo da assegnare per l'anno 2003 ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000 sono determinate tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, citato nelle premesse.

La quota di contributo da assegnare per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 318 del 2000, è determinata secondo i criteri previsti dalla citata disposizione ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2003

Il capo del Dipartimento: MALINCONICO

ALLEGATO *A*

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2003 E PER LE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI CONFERITE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2003.

UNIONE DEI COMUNI..(Prov. ....)
COMUNITA' MONTANA...(Prov.........)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di...
  ....
  ....

- La comunità montana ....
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ....
  ....
  ....

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno......................;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell'unione di comuni della comunità montana .... risulta che, per i servizi conferiti in gestione associata, i predetti enti, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno ...., hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro .... in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di seguito indicato:

Servizi	N. personale addetto al servizio

Che l'unione dei comuni.. costituitasi il ...., non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione ...., con atto n...............(**)

Che tutti i comuni dell'unione .... fanno parte della comunità montana ....(***)

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì...

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

(***) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui ricorre la fattispecie.*

N.B.: Vedi allegato 1

ALLEGATO 1

N.B.: ai fini del pagamento concernente il contributo spettante alle Unioni di comuni si comunica che:

- per le unioni superiori ai 10.000 abitanti come previsto dall'articolo 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, deve essere trasmesso il conto di tesoreria e il codice fiscale intestato all'unione;

- per le unioni inferiori ai 10.000 abitanti deve essere trasmesso il conto corrente bancario, con i relativi codici CAB e ABI e il codice fiscale intestato all'unione.

ALLEGATO *B*

VARIAZIONI DEL NUMERO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA ALLE UNIONI DI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE E VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLE UNIONI DEI COMUNI.

UNIONE DEI COMUNI…………………………………………………………………(Prov. ……..)
COMUNITA' MONTANA………………………………………………………………(Prov………)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA ALLE UNIONI DI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE E/O LA VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLE UNIONI DI COMUNI.

- L'unione dei comuni ……………………………………………………………………………
  costituita dai comuni di…………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………..
  che dall'anno ……… percepisce il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318;

- La comunità montana ……………………………………………………………………………..
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ……………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………..
  che dall'anno ……… percepisce il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318;

Visti gli articoli 2 e 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dal rendiconto dell'anno……………………;

DICHIARA

Che all'unione dei comuni/alla comunità montana di ………………………………………………………………………………………………………,
a decorrere dal ……………., sono stati conferiti in gestione associata ulteriori servizi in relazione ai quali i comuni facenti parte dell'unione/della comunità montana, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno ………… hanno impegnato per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro ……………….. in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di seguito indicato:

Servizi	N. personale addetto al servizio

Che il servizio .... non è più gestito in forma associata dall'unione/dalla comunità montana di .... a decorrere dal ....

Che il/i comune/i di ....è/sono entrato/i a fare parte dell'unione di .... a decorrere dal ....

Che il/i comune/i di .... non fa/fanno più parte dell'unione di .... a decorrere dal ....

BOLLO DELL'ENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... li.......................................

ALLEGATO *C*

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI ENTRO L'ANNO 2002 CHE HANNO INIZIATO A SVOLGERE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI NELL'ANNO 2003.

UNIONE DEI COMUNI.. (Prov. ....)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di...
  ....
  ....
  che percepisce dall'anno .... il contributo statale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, limitatamente alle quote di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno.......................;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell'unione di comuni .... risulta che, per i servizi conferiti in gestione associata ed effettivamente gestiti nel corrente anno 2003, i predetti enti, secondo i dati rilevati dai rendiconti dell'anno ...., hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro .... in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE CORRENTI
Valori espressi in euro

Interventi Correnti / Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Altri	Totale
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE						

SPESE IN CONTO CAPITALE
Valori espressi in euro

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di seguito indicato:

Servizi	N. personale addetto al servizio

Che l'unione dei comuni.. costituitasi il ...., non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione ...., con atto n..............(**)

Che tutti i comuni dell'unione .... fanno parte della comunità montana ....(***)

BOLLO DELL'ENTE | IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì...

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

(***) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui ricorre la fattispecie.*

ALLEGATO *D*

RIDETERMINAZIONE TRIENNALE DEL CONTRIBUTO ERARIALE NEI CONFRONTI DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI.

UNIONE DEI COMUNI...(Prov. ....)
COMUNITA' MONTANA..(Prov.........)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di..
  ....
  ....

- La comunità montana ....
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ....
  ....
  ....

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno.......................;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che, per i servizi conferiti in gestione associata, l'unione dei comuni/la comunità montana, secondo i dati rilevati dal rendiconto dell'anno 2002, ha impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessivi euro .... in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

SPESE CORRENTI
Valori espressi in euro

Interventi Correnti / Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Altri	Totale
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
TOTALE						

SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori espressi in euro

Interventi per investimenti / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Altri	Totale
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
TOTALE					

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di seguito indicato:

Servizi	N. personale addetto al servizio

Che l'unione dei comuni.. costituitasi il ...., non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione ...., con atto n...............(**)

Che tutti i comuni dell'unione .... fanno parte della comunità montana ....(***)

BOLLO DELL'ENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì.......................................

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

(***) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui ricorre la fattispecie.*

ALLEGATO *E*

PER LE UNIONI DI COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

UNIONE DEI COMUNI...(Prov. ....)
COMUNITA' MONTANA..(Prov.........)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI SERVIZI CONFERITI IN GESTIONE ASSOCIATA COME PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 COMMA 4 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di ....
  ....
  ....

- La comunità montana ....
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ....
  ....
  ....

DICHIARA

Che i servizi conferiti in gestione associata sono/non sono effettivamente esercitati secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

Servizio	**esercitato ***	**non esercitato ***

* barrare la colonna che interessa

ATTESTA

Che ai fini dell'effettivo esercizio dei servizi:

è ☐ non è avvenuta ☐ l'approvazione del bilancio;

è ☐ non è avvenuta ☐ l'approvazione del conto consuntivo;

è ☐ non è avvenuta ☐ l'approvazione di una propria dotazione organica;

è stata ☐ non è stata ☐ aperta posizione previdenziale e contributiva a carico dell'Unione;

viene ☐ non viene ☐ corrisposto il pagamento di stipendi e contributi, senza rimborso ai comuni;

l'unione ha ☐ non ha ☐ la proprietà di beni (mobili ed immobili;)

è ☐ non è avvenuta ☐ l'approvazione di un proprio inventario;

dispone ☐ non dispone ☐ di una propria tesoreria;

* barrare la casella che interessa

BOLLO DELL'ENTE	PRESIDENTE	SEGRETARIO
______________	______________	______________

ELENCO DEI SERVIZI ASSOCIATI PER LE UNIONI DI COMUNI
(articolo 2, decreto Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194)

CODICE	SERVIZIO
E0000	FUNZIONIE SERVIZI PER I COMUNI E LE UNIONI DI COMUNI
E0100	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVISI E' LA SEGUENTE
E0101	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
E0102	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
E0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
E0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
E0106	UFFICIO TECNICO
E0107	ANAGRAFE, STATOCIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
E0108	ALTRI SERVIZI GENERALI
E0200	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
E0201	UFFICI GIUDIZIARI
E0202	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
E0300	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
E0301	POLIZIA MUNICIPALE
E0302	POLIZIA COMMERCIALE
E0303	POLIZIA AMMINISTRATIVA
E0400	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
E0401	SCUOLA MATERNA
E0402	ISTRUZIONE ELEMENTARE
E0403	ISTRUZIONE MEDIA
E0404	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
E0405	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
E0500	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
E0501	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
E0502	TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
E0600	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
E0601	PISCINE COMUNALI
E0602	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
E0603	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
E0700	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
E0701	SERVIZI TURISTICI
E0702	MANIFESTAZIONI TURISTICHE
E0800	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
E0801	VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
E0802	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
E0803	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
E0900	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
E0901	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
E0902	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
E0903	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
E0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
E0905	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
E0906	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
E1000	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
E1001	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
E1002	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
E1003	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
E1004	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
E1005	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
E1100	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE

CODICE	SERVIZIO
E1101	AFFISSIONI E PUBBLICITÀ
E1102	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
E1103	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
E1104	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
E1105	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
E1106	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
E1107	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
E1200	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
E1201	DISTRIBUZIONE GAS
E1202	CENTRALE DEL LATTE
E1203	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
E1204	TELERISCALDAMENTO
E1205	FARMACIE
E1206	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

ELENCO DEI SERVIZI ASSOCIATI PER LE COMUNITA' MONTANE
(articolo 2, decreto Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194)

CODICE	SERVIZIO
F0000	FUNZIONI E SERVIZI PER LE COMUNITÀ MONTANE
F0100	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
F0101	ORGANI ISTITUZIONALI
F0102	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
F0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
F0104	UFFICIO TECNICO
F0105	ALTRI SERVIZI GENERALI
F0200	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
F0201	TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA
F0202	FORMAZIONE PROFESSIONALE
F0203	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
F0204	ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI
F0300	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
F0301	TURISMO E SPORT
F0302	AGRITURISMO
F0303	ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITÀ RICREATIVE
F0400	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
F0401	VIABILITÀ LOCALE E TRASPORTI
F0402	DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE
F0403	SERVIZI DI TUTELA, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DI RISORSE IDRICHE
F0404	PREVENZIONI INCENDI
F0405	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
F0406	SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
F0500	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
F0501	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
F0502	ALTRI SERVIZI SOCIALI
F0600	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI È LA SEGUENTE
F0601	AGRICOLTURA
F0602	INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO
F0603	SERVIZI PRODUTTIVI
F0604	SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

03A10374

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 agosto 2003.

Termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante le direttive per la gestione degli interventi del FIT;

Visto in particolare l'art. 11 della precitata direttiva del 16 gennaio 2001 che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;

Visto l'accordo di programma quadro in materia di innovazione tecnologica stipulato in data 22 marzo 2001 fra il Ministrero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Lombardia che prevede, fra l'altro, la destinazione di 40 miliardi di lire (pari ad € 20.658.275,96) per ciascuno degli esercizi dal 2001 al 2003 a valere sulle risorse del FIT per il finanziamento di bandi tematici e/o territoriali emanati ai sensi dell'art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001 destinati alle imprese lombarde;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive dell'11 febbraio 2002 che ha definito le tematiche per i bandi di cui all'art. 11 della direttiva del 16 gennaio 2001 da attivare per l'esercizio 2001 prevedendo, fra l'altro, la possibilità di attivare bandi destinati alle regioni;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240, esplicativa delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni del FIT;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visti i pareri del 21 dicembre 2001 e del 7 aprile 2002 assunti dal Comitato tecnico di cui all'art. 4 dell'accordo quadro in merito alle linee e priorità del bando tematico-territoriale;

Visto il parere positivo assunto dal Comitato tecnico nelle riunioni dell'8 e 29 luglio 2003 in merito alla ripartizione delle risorse complessive previste per i bandi di cui all'art. 11 della direttiva del 16 gennaio 2001 tra cui è ricompresso il bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, le tematiche, gli obiettivi, i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse destinate al bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia emanato a seguito degli impegni assunti con l'accordo di programma quadro in materia di innovazione tecnologica stipulato in data 22 marzo 2001 fra la precitata regione e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Ambito operativo

1. Il presente bando tematico-territoriale, di seguito denominato bando, è destinato ad agevolare i programmi di sviluppo precompetitivo comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale e le attività connesse ai centri di ricerca così come definite dall'art. 1 della direttiva 16 gennaio 2001, riportati al punto 1 dell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia e sviluppino le attività del programma presso una unità locale ubicata nella regione Lombardia:

a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

b) imprese che esercitano un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

c) imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono anche attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione

della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;

d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

f) consorzi e società consortili a condizione che la partecipazione finanziaria al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sia superiore al 50 per cento. Il valore di tale partecipazione finanziaria è fissato al 30 per cento per i consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* possono partecipare al bando solo se hanno dimensioni di piccola e media impresa secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997.

3. I soggetti di cui al comma 2 e di cui alla lettera *e)* del comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente tra loro ovvero con Università, enti pubblici di ricerca. Nel caso di un unico progetto presentato congiuntamente, l'agevolazione è concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attività svolte e documentate da ciascuno di essi.

Art. 4.

Misura delle agevolazioni

1. Per le attività di cui all'art. 2 il Fondo eroga agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato e/o maggiorato da un contributo alla spesa nelle misure e con le modalità indicate all'art. 4 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 e all'art. 4 della circolare del precitato Ministero dell'11 maggio 2001, n. 1034240 di cui si riportano gli aspetti rilevanti al punto 2 dell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 5.

Durata dei programmi e spese ammissibili

1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione del programma definitivo al gestore. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico o tecnologico non previste né prevedibili il Ministero delle attività produttive può autorizzare una sola proroga per non più di 12 mesi.

2. Le agevolazioni sono concesse per i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione del programma definitivo al gestore e per le voci di costo di cui alla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 di cui si riportano gli aspetti rilevanti al punto 3 dell'allegato 1 al presente decreto.

3. La concessione delle agevolazioni relative ai centri di ricerca è condizionata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attività di cui all'art. 2. Qualora i beni realizzati siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti il Ministero delle attività produttive dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni il cui importo è restituito.

4. Per la determinazione e la valutazione dei precitati costi si applicano le disposizioni della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.

Art. 6.

Tematiche di ricerca e sviluppo ammesse all'agevolazione

1. I programmi di ricerca e sviluppo ammissibili alle agevolazioni del presente bando devono rientrare nelle seguenti tematiche coerenti con gli indirizzi previsti nel V e VI programma quadro per la ricerca e sviluppo dell'Unione europea:

a) scienze della vita, biotecnologie, genetica e agroalimentare: obiettivo è il miglioramento della qualità della vita, attraverso la promozione delle scienze e tecnologie biologiche, di una crescita economica compatibile con l'ambiente. I programmi sono rivolti alla promozione e allo sviluppo di conoscenze e di tecnologie che consentano di ottenere una alimentazione sicura, favorendo così una riduzione delle malattie e dei costi sanitari connessi ad una cattiva alimentazione, a sviluppare le tecnologie pluridisciplinari basate sullo sfruttamento delle proprietà dei microrganismi, di piante ed animali, soprattutto a livello cellulare, a favorire la comprensione delle interazioni tra i fattori genetici, ambientali e sociali che influiscono sulla salute, per ridurre gli effetti negativi dell'ambiente e dei luoghi di lavoro;

b) ICT, microelettronica, elettronica di sistema, fotonica: obiettivo è accelerare l'adozione delle tecnologie che costituiscono l'elemento portante della società dell'informazione attraverso tecnologie per la gestione di trattamento dell'informazione, comunicazioni e reti, compresa la banda larga, le tecnologie e l'ingegneria del software, le tecnologie per l'elaborazione delle infor-

mazioni e la loro gestione, le comunicazioni e i sistemi mobili personali, compresi i sistemi legati ai satelliti, la microelettronica, le periferiche, i sottosistemi e i microsistemi; rientrano in questa tematica anche le modalità innovative di gestione e pubblica fruizione dei beni e dei servizi culturali e l'accesso on-line alle informazioni;

c) tecnologie robotiche, intelligenza artificiale ed isole robotizzate, meccanica strumentale, tecnologie industriali nei trasporti a «emissione zero»: obiettivo è favorire lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e di qualità, nonché lo sviluppo di nuovi metodi e strumenti di produzione attraverso la messa a punto di nuove tecnologie di progettazione e produzione, l'impiego e l'adattamento delle tecnologie della società dell'informazione per una «produzione intelligente», lo sviluppo e l'integrazione delle conoscenze e delle tecnologie relative al trasporto terrestre e marittimo, per consentire di consolidare la posizione concorrenziale dell'industria automobilistica e ferroviaria europea, sviluppando nuovi materiali e mezzi di trasporto; le nuove tecnologie di progettazione, attraverso lo sviluppo di accurate pratiche manutentive, possono essere finalizzate alla metodologia della «conservazione programmata», al restauro e alla messa in sicurezza del patrimonio culturale;

d) tecnologie ambientali e nuove tecnologie nell'uso razionale dell'energia e nello sfruttamento delle fonti rinnovabili: obiettivo è rilanciare lo sviluppo della scienza e della tecnologia in campo ambientale ai fini di migliorare la qualità della vita e favorire la crescita, la competitività e l'occupazione, garantendo allo stesso tempo una gestione sostenibile delle risorse e la tutela dell'ambiente per soddisfare la domanda di fonti di energia a lungo termine e ridurre l'impatto delle attività umane sull'ambiente, favorire le conoscenze e le tecnologie necessarie per un uso razionale delle risorse idriche e favorire la ricerca di fonti di energia pulite, in particolare di quelle rinnovabili;

e) aeronautico e spazio: obiettivo è contribuire a valorizzare il potenziale di ricerca europeo in questo settore ai fini di una maggiore sicurezza e tutela dell'ambiente. Nel campo della ricerca aeronautica il rafforzamento della competitività, dell'industria in materia di aeromobili commerciali, motori e attrezzature mira a ridurre gli effetti dannosi e il carico ambientale (emissioni di CO_2 e di NO_X, rumore), a rafforzare la sicurezza degli aeromobili in un traffico aereo in notevole aumento, a rafforzare la capacità e la sicurezza dei sistemi di trasporto aereo, a favore dell'istituzione del «cielo unico europeo» (sistemi di controllo e gestione del traffico aereo). Obiettivo è altresì privilegiare l'attuazione nel campo della navigazione satellitare della piattaforma GMES per il monitoraggio dell'ambiente e la sicurezza delle ricerche avanzate necessarie per l'integrazione del segmento spaziale e del segmento terrestre nel campo delle comunicazioni;

f) sicurezza alimentare e rischi per la salute: obiettivo è contribuire a stabilire delle basi scientifiche e tecnologiche integrate necessarie per lo sviluppo di un sistema di produzione e distribuzione di alimenti sicuri e sani e per la gestione dei rischi legati all'alimentazione, ricorrendo in particolare agli strumenti della biotecnologia, e dei rischi per la salute legati alle alterazioni dell'ambiente; in particolare le azioni riguarderanno le ricerche legate a vari aspetti della gestione del rischio alimentare e dei collegamenti tra salute ed alimentazione come metodi di analisi ed individuazione dei contaminanti chimici e dei microrganismi patogeni, procedure di «rintracciabilità» in particolare degli organismi geneticamente modificati, metodi di produzione più sicuri e di alimenti più sani.

Art. 7.

Modalità procedurali

1. I soggetti di cui all'art. 3 propongono il progetto di massima rientrante nelle tematiche ed obiettivi di cui all'art. 6 al Ministero delle attività produttive utilizzando il modulo a stampa, riportato nell'allegato 2 al presente bando a partire dal trentesimo giorno e sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I predetti soggetti individuano contestualmente il gestore scelto tra quelli individuati dal Ministero delle attività produttive ed elencati nella circolare del 26 ottobre 2001, n. 1035030 riportati nell'allegato 4 al presente decreto.

2. Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da più soggetti la domanda è redatta utilizzando il modulo a stampa di cui all'allegato 3 al presente decreto ed è firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti i quali designano uno dei soggetti quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attività produttive ed il gestore.

3. I progetti di massima presentati e i relativi programmi definitivi devono perseguire gli obiettivi previsti dal decreto ministeriale 16 gennaio 2001 e rientrare nell'ambito delle tematiche di cui all'art. 6.

4. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le modalità procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. Il Ministero delle attività produttive, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 all'uopo integrato da un dirigente della Direzione generale della regione Lombardia competente in materia, sulla base degli indicatori di cui al comma 6, redige una graduatoria di

merito secondo un ordine decrescente dei progetti di massima ammissibili fino ad individuare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i progetti che, nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%, possono accedere alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi.

6. Il punteggio che ciascun progetto di massima consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria è ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori:

a) progetti delle imprese che prevedono lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di centri di ricerca privati e/o pubblici, ovvero fondazioni di ricerca o Università: punti 5;

b) progetti proposti dai soggetti di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 3: punti 2;

c) progetti che hanno come obiettivo le soluzioni metodologiche innovative di salvaguardia del patrimonio culturale: punti 5;

d) progetti realizzati nelle aree depresse: punti 3;

e) progetti che comportino una riduzione della dipendenza tecnologica dell'Italia valutabile in funzione della potenzialità di sviluppo e preindustrializzazione di uno o più brevetti del soggetto proponente: punti 4 ovvero di sviluppo e preindustrializzazione di brevetti acquisiti da terzi: punti 2.

7. In caso di parità, prevale il progetto proposto dal soggetto avente dimensioni minori applicando il parametro *a)* di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997. Nel caso in cui il programma sia proposto congiuntamente da più soggetti le valutazioni dei parametri di cui ai commi 6 e 7 avverrà sommando i requisiti di tutti i soggetti partecipanti al medesimo progetto.

8. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, pena la decadenza, secondo le modalità individuate dalla direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.

9. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di massima di cui al presente bando secondo le procedure indicate dalla normativa di cui al comma 8 assegnando agli stessi priorità di esame.

10. Il Ministero delle attività produttive entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del Comitato tecnico di cui al comma 5, sentita, eventualmente anche in sede di seduta del Comitato stesso, la Direzione generale della regione Lombardia competente in materia, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento.

11. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalità e i termini individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.

12. I soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza anche di uno solo degli indicatori di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* *d)* ed *e)* ovvero uno scostamento in diminuzione superiore al 10% dell'indicatore di cui alla lettera *a)* del predetto comma.

Art. 8.

Risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad € 41.316.552,00 (lire 80 miliardi) pari alle risorse destinate, per gli anni 2001 e 2002, dall'art. 3 dell'accordo di programma quadro sottoscritto il 22 marzo 2001 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla regione Lombardia, all'emanazione dei bandi tematici ex art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

SCHEDA INFORMATIVA SULLA VIGENTE NORMATIVA CHE REGOLAMENTA LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ambito di applicazione:

a) per attività di sviluppo precompetitivo si intendono quelle dirette alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzioni e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attività si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonché di prototipi non commercializzabili e non comprendono modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

b) per attività di ricerca industriale si intendono quelle dirette all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

c) l'attività di ricerca si considera non preponderante quando il costo ad essa riferito è inferiore, nell'ambito del medesimo programma oggetto di domanda di agevolazione, a quello previsto per le attività di sviluppo precompetitivo;

d) le attività relative alla realizzazione di nuovi centri ricerca ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione e alla delocalizzazione di centri di ricerca già esistenti sono ammissibili alle agevolazioni solo se oggetto di richiesta di agevolazione nell'ambito di un programma per attività di sviluppo precompetitivo ovvero di ricerca e sviluppo comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale e qualora sussista un collegamento funzionale con tali attività. I costi agevolabili relativi ai centri di ricerca non possono superare il 30% del totale degli altri costi agevolabili del programma.

2. Agevolazioni:

le agevolazioni concedibili consistono in:

a) un finanziamento agevolato pari al 60% del totale dei costi riconosciuti ammissibili. Se il valore della agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato risulta inferiore al 25% espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), il finanziamento viene integrato da un contributo alla spesa di importo pari al valore necessario perché l'agevolazione complessiva sia pari al 25% ESL; qualora nell'ambito del programma siano previste anche attività di ricerca industriale i cui costi siano almeno pari al 10% dei costi totali ammissibili, la predetta integrazione è di importo pari al valore necessario perché l'agevolazione complessiva sia pari alla media ponderata delle intensità di aiuto massime previste dall'U.E. per le attività di ricerca industriale (50% ESL) e di sviluppo precompetitivo (25% ESL). Ai fini del calcolo delle agevolazioni gli investimenti previsti sono attualizzati all'anno di avvio a realizzazione, applicando il tasso di attualizzazione vigente alla data del primo titolo di spesa (data di avvio a realizzazione).

La durata massima del finanziamento è pari a 10 anni oltre ad un periodo di preammortamento commisurato alla durata, in anni interi, del programma e non superiore ai 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Il tasso agevolato è pari al 20% del tasso di attualizzazione vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.

Il rimborso del finanziamento è previsto in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento;

b) maggiorazioni, nella forma di contributi alla spesa, per un ammontare che, complessivamente, non può superare il 25% di ESL del totale dei costi agevolabili. Le condizioni e le percentuali delle maggiorazioni concedibili sono:

1) 10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese;

2) 5% per i costi relativi ad attività svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam;

3) 10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito di un programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della domanda, a condizione che le attività di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare. Tale maggiorazione è concedibile esclusivamente per i programmi che comprendano una quota rilevante, almeno del 30%, di ricerca ovvero comportino rilevanti difficoltà di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti e alle tecnologie da sviluppare. La percentuale è elevabile al 15% per i programmi in questione svolti dalle piccole e medie imprese qualora alla loro copertura finanziaria concorrano, sotto qualsiasi forma, purché tale concorso sia esplicitamente finalizzato, ivi compresa la partecipazione al capitale sociale, banche o intermediari finanziari di cui al decreto legislativo n. 385/1993, art. 107;

4) 10% per programmi che prevedano almeno una delle seguenti condizioni:

i) lo svolgimento, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attività, escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore al 30% dei costi agevolabili da parte di almeno due partners di altri Stati membri dell'U.E., purché tra il soggetto richiedente e i citati partners non sussistano rapporti di cui all'art. 2359 del codice civile;

ii) lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di enti pubblici di ricerca o università.

La somma costituita dall'importo del finanziamento agevolato e dei complessivi contributi alla spesa non può, comunque, superare l'ammontare dei costi agevolabili.

3. Costi e spese ammissibili.

Per i programmi riguardanti lo sviluppo precompetitivo e le attività di ricerca sono ammissibili i costi e le spese relativi a:

personale dipendente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito all'attività del programma;

strumenti e attrezzature nuovi, opere murarie necessarie;

servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti, know-how e licenze;

spese generali imputabili all'attività del programma (da determinare anche forfettariamente in misura non superiore al 60% del costo per il personale);

costo dei materiali, forniture e prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma.

Sono ammissibili, in generale, i costi sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.

In deroga a tale disposizione, sono ammissibili i costi sostenuti non oltre i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, solo se riferiti a studi di fattibilità, limitatamente alle voci relative a personale, servizi di consulenza, brevetti, know-how e licenze e nel limite massimo del 10% dei costi ammissibili dell'intero programma.

Per i programmi relativi alla realizzazione di nuovi centri di ricerca o ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione e delocalizzazione di centri esistenti sono ammissibili le seguenti spese:

progettazione e studi di fattibilità nel limite massimo del 5% delle spese complessivamente ammissibili;

acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo purché nei dieci anni precedenti la domanda non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche;

realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo;

strumenti, attrezzature, impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati esclusivamente per l'attività ad eccezione degli autoveicoli salvo quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili.

ALLEGATO 2

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI DA PARTE DI UN SINGOLO SOGGETTO (ART. 7, COMMA 1, DEL DECRETO)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO TEMATICO LOMBARDIA

A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.I.T.) ISTITUITO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 46/82 EMANATO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 16 GENNAIO 2001

SPETT.LE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

UFFICIO C1

....

VIA GIORGIONE 2/B

ROMA

....

N. PROGETTO

BOLLO

Banca concessionaria prescelta per la successiva istruttoria del programma definitivo..

(Per i soggetti beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 3 del presente decreto)

Il sottoscritto ....

in qualità di .... del/della (1) ....

denominazione .... forma giuridica ....

codice fiscale.. partita IVA ....

con sede legale in ...., prov. ...., CAP...................

via e n. civ. ...., tel.............................. fax ....

con sede amministrativa in ...., prov. ...., CAP...................

via e n. civ. ...., tel.............................. fax ....

legale rappresentante, qualifica e sesso .... M ☐ F ☐

estremi dell'atto costitutivo .... scadenza ....

capitale sociale .... di cui versato ....

(ATTENZIONE: SOLO SE VI E' CAPITALE SOCIALE)

iscrizione alla C.C.I.A.A. .... al n. ....dal ....

iscrizione presso il Reg. Imprese di .... al n. .... dal ....

iscrizione all' I.N.P.S.. dal ....settore..................................

CHIEDE

ai sensi del bando di cui al decreto del Ministro delle attività produttive n. .... del .... emanato ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, che il progetto di massima, descritto nella scheda tecnica e avente il titolo .... e la durata di n. mesi ...., venga ammesso alla graduatoria del predetto bando al fine della successiva proposizione del programma definitivo per l'ammissione ai benefici del Fondo Innovazione Tecnologica

Il progetto di massima e il successivo programma definitivo sarà svolto nelle seguenti sedi:

Comune .... Prov. .... CAP .... Via ....

Comune .... Prov. .... CAP .... Via ....

Comune .... Prov. .... CAP .... Via ....

Comune .... Prov. .... CAP .... Via ....

dal costo complessivo previsto di migliaia di € ....

e che, oltre alla prevalente attività di sviluppo precompetitivo, prevede costi anche per

Attività di ricerca SI ☐ NO ☐

Centri di ricerca SI ☐ NO ☐

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

- nella sua qualità di ....,che il/la[1] .... suddetto/a

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del presente decreto;

b) non è sottoposto/a a procedura concorsuale né a quella di cui al d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

c) non risulta moroso/a in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo Innovazione Tecnologica;

d) non ha richiesto o ottenuto, né intende richiedere a fronte dei costi del programma definitivo, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici.

e) di essere consapevole del fatto che le modifiche dell'iniziativa, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, comportano la decadenza della presente domanda;

f) che l'impresa è regolarmente costituita in quanto iscritta al Registro delle Imprese;

g) che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

h) che i soggetti beneficiari di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del presente decreto risultano iscritti all'Anagrafe delle Ricerche.

ALLEGA

☐ Scheda tecnica

Data ....

timbro e firma[2]

[1] Indicare (impresa, consorzio, centro/ente di ricerca, ecc.)

[2] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- SCHEDA TECNICA DELL'ALLEGATO 2-

A CORREDO DEL MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE N..................... DEL ....

Nella compilazione della presente scheda tecnica, dell'iniziativa, tutti gli importi devono essere espressi in **migliaia di euro.**

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA

- TITOLO: ....

- TEMA GENERALE DEL PROGETTO DI MASSIMA

(descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione dell'innovazione oggetto del progetto di massima, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione - evidenziare in una tabella gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente)

- OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO DI MASSIMA

(descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche da risolvere per realizzare l'obiettivo e le soluzioni previste.

- TEMPI E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA

(indicare: durata (in mesi) del progetto; data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il progetto sarà svolto; responsabile del progetto - nome, cognome, incarico ricoperto nell'azienda)

- ATTIVITA DEL PROGETTO DI MASSIMA

(descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, del progetto, articolate in eventuali studi di fattibilità, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del progetto, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categorie - dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali - ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste, al fine di dimostrare che gli stessi rendono valido il progetto e che gli obiettivi da raggiungere sono coerenti con le tematiche di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica previste dall'art. 6 del decreto del Ministro delle attività produttive n. .... del ....

Qualora il progetto di sviluppo precompetitivo preveda anche attività non preponderanti di ricerca industriale e attività connesse ad un centro di ricerca, occorre dimostrare l'esistenza del collegamento funzionale con la realizzazione del programma di sviluppo.

- RICADUTA DEGLI EFFETTI DEL PROGETTO DI MASSIMA

(descrizione dei vantaggi ottenibili dall'industrializzazione dei risultati del progetto in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente)

- EFFETTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

(descrizione degli eventuali miglioramenti ambientali, ivi compresi l'ambiente e le condizioni di lavoro, nonché dei risparmi energetici indotti dal progetto)

2. TEMATICHE DI RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (**ex art 6 del presente decreto**)

Indicare in quale/i delle seguenti tematiche, coerenti con gli indirizzi previsti nel V e VI programma quadro per la ricerca e sviluppo dell'UE, rientra il progetto di massima proposto:

a) SCIENZE DELLA VITA, BIOTECNOLOGIE, GENETICA E AGROALIMENTARE (obiettivo del progetto di massima proposto è il miglioramento della qualità della vita, attraverso la promozione delle scienze e delle tecnologie biotecnologiche, e di una crescita economica compatibile con l'ambiente) SI ☐ NO ☐

b) ICT, MICROELETTRONICA, ELETTRONICA DI SISTEMA, FOTONICA (obiettivo del progetto è l'incremento delle tecnologie - per la gestione del trattamento dell'informazione, comunicazioni e reti, tecnologie e ingegneria del software, ecc. - che costituiscono l'elemento portante della società dell'informazione) SI ☐ NO ☐

c) TECNOLOGIE ROBOTICHE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED ISOLE ROBOTIZZATE, MECCANICA STRUMENTALE, TECNOLOGIE INDUSTRIALI NEI TRASPORTI A "EMISSIONE ZERO" (obiettivo del progetto è lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi nonché di nuovi metodi e strumenti per una "produzione intelligente") SI ☐ NO ☐

d) TECNOLOGIE AMBIENTALI E NUOVE TECNOLOGIE NELL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E NELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI (obiettivo del progetto è il rilancio della scienza e ella tecnologia in campo ambientale per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo della competitività e dell'occupazione) SI ☐ NO ☐

e) AERONAUTICO E SPAZIO (obiettivo del progetto è la valorizzazione del potenziale di ricerca europeo in questo settore ai fini di una maggiore sicurezza e tutela dell'ambiente) SI ☐ NO ☐

f) SICUREZZA ALIMENTARE E RISCHI PER LA SALUTE (obiettivo del progetto è lo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche per un sistema di produzione e distribuzione di alimenti sicuri e sani e di un sistema per la gestione dei rischi legati all'alimentazione attraverso gli strumenti della biotecnologia) SI ☐ NO ☐

3. COSTI DEL PROGETTO DI MASSIMA (**allegato 1 paragrafo 3 al presente decreto**)

Indicare i costi del progetto di massima a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni (tali importi devono essere al netto dell'IVA ed espressi in migliaia di euro)

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGETTO DI MASSIMA	COSTO PREVISTO	DURATA PREVISTA DELL'ATTIVITA'
A) Per la realizzazione del programma di sviluppo precompetitivo		Da....................... A ....
B) Per la realizzazione di programmi riguardanti attività di ricerca		Da....................... A ....
C) Per la realizzazione di studi di fattibilità non oltre i 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda		Da....................... A ....
D) Per la realizzazione di nuovi centri di ricerca o ampliamento/ammodernamento di quelli già esistenti		Da....................... A ....
TOTALE (A+ B+ C+ D)		

4. ELEMENTI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI GRADUATORIA (ex art. 7 comma 6 e 7 del presente decreto)

Indicare quali dei seguenti indicatori riguardano il progetto di massima proposto:

- Il progetto prevede lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di centri di ricerca privati e/o pubblici, ovvero fondazioni di ricerca ovvero Università? SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare di quali centri di ricerca privati e/o pubblici, ovvero fondazioni di ricerca ovvero Università si tratta:

Ente	Denominazione	Percentuale della quota di attività
Centri di ricerca privati		
Centri di ricerca pubblici		
Fondazioni di ricerca		
Università		

- Il progetto è proposto dai soggetti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 3 del presente decreto? SI ☐ NO ☐

- Il progetto ha come obiettivo il raggiungimento di soluzioni metodologiche innovative di salvaguardia del patrimonio culturale? SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, descrivere nel paragrafo 1. (Descrizione del programma) della scheda tecnica in esame, quali sono le soluzioni metodologiche innovative che si vogliono adottare con riferimento alla salvaguardia del patrimonio culturale e quali sono gli strumenti che si vogliono adottare per il loro raggiungimento.

- Il progetto è realizzato nelle aree depresse? SI ☐ NO ☐

- Il progetto prevede lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti ideati dall'impresa proponente al fine di contribuire alla riduzione della dipendenza tecnologica dell'Italia? SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare quali sono i brevetti [3]

- Il progetto prevede lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti acquisiti da terzi al fine di contribuire alla riduzione della dipendenza tecnologica dell'Italia? SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare quali sono i brevetti [3]

....

Inoltre:

- Qual è il numero complessivo di dipendenti del soggetto proponente?

QUALIFICA	N° DIPENDENTI
Dirigenti	
Impiegati	
Operai	
TOTALE	

[3] Indicare nello specifico il numero e la natura del brevetto

ALLEGATO 3

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DA PARTE I PIÙ SOGGETTI (ART. 7, COMMA 1, DEL DECRETO)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO TEMATICO LOMBARDIA

A VALERE SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.I.T.) ISTITUITO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 46/82 EMANATO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 16 GENNAIO 2001

SPETT.LE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

UFFICIO C1

....

VIA GIORGIONE 2/B

ROMA

....

N. PROGETTO

BOLLO

Banca concessionaria prescelta per la successiva istruttoria del programma definitivo..

(Per i soggetti beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 3 del presente decreto)

I sottoscritti

1. ....

in qualità di .... del/della[4] ....

denominazione .... forma giuridica ....

codice fiscale.. partita IVA ....

con sede legale in ...., prov. ...., CAP.................

via e n. civ. .... tel............................ fax ....

con sede amministrativa in ...., prov. ...., CAP..................

via e n. civ. .... tel............................ fax ....

legale rappresentante, qualifica e sesso .... M ☐ F ☐

estremi dell'atto costitutivo .... scadenza ....

capitale sociale .... di cui versato ....

(ATTENZIONE: SOLO SE VI E' CAPITALE SOCIALE)

iscrizione alla C.C.I.A.A. .... al n. .... dal ....

iscrizione presso il Reg. Imprese di .... al n. .... dal ....

iscrizione all' I.N.P.S.. dal ....settore...................................

2. ....

in qualità di .... del/della[4] ....

denominazione .... forma giuridica ....

codice fiscale.. partita IVA ....

con sede legale in ...., prov. ...., CAP.................

via e n. civ. .... tel............................ fax ....

con sede amministrativa in ...., prov. ...., CAP..................

via e n. civ. .... tel............................ fax ....

legale rappresentante, qualifica e sesso .... M ☐ F ☐

estremi dell'atto costitutivo .... scadenza ....

capitale sociale .... di cui versato ....

(ATTENZIONE: SOLO SE VI E' CAPITALE SOCIALE)

iscrizione alla C.C.I.A.A. .... al n. .... dal ....

iscrizione presso il Reg. Imprese di .... al n. .... dal ....

iscrizione all' I.N.P.S.. dal ....settore...................................

3. ....

in qualità di .... del/della[4] ....

denominazione .... forma giuridica ....

codice fiscale... partita IVA ....

con sede legale in ...., prov. .... CAP....................

via e n. civ. .... tel................................. fax ....

con sede amministrativa in ...., prov. ...., CAP....................

via e n. civ. ...., tel................................ fax ....

legale rappresentante, qualifica e sesso .... M ☐ F ☐

estremi dell'atto costitutivo .... scadenza ....

capitale sociale .... di cui versato ....

(ATTENZIONE: SOLO SE VI E' CAPITALE SOCIALE)

iscrizione alla C.C.I.A.A. .... al n. .... dal ....

iscrizione presso il Reg. Imprese di .... al n. .... dal ....

iscrizione all' I.N.P.S.. dal ....settore...................................

CHIEDONO

ai sensi del bando di cui al decreto del Ministro delle attività produttive n. .... del ....emanato ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, che il progetto di massima, descritto nella scheda tecnica e avente il titolo .... e la durata di n. mesi ...., venga ammesso alla graduatoria del predetto bando al fine della successiva proposizione del programma definitivo per l'ammissione ai benefici del Fondo Innovazione Tecnologica

Il progetto di massima e il successivo programma definitivo sarà svolto congiuntamente dai soggetti predetti nelle seguenti sedi:

Comune .... Prov. .... CAP .... Via ....

Comune .... Prov. .... CAP .... Via ....

Comune .... Prov. .... CAP .... Via ....

Comune .... Prov. .... CAP .... Via ....

dal costo complessivo previsto di migliaia di € ....così ripartito tra i soggetti:

1. .... Costi previsti per migliaia € ....;
2. .... Costi previsti per migliaia € ....;
3. .... Costi previsti per migliaia € ....;

e che, oltre alla prevalente attività di sviluppo precompetitivo, prevede costi anche per

Attività di ricerca SI ☐ NO ☐

Centri di ricerca SI ☐ NO ☐

I sottoscritti consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DESIGNANO

il/la .... denominazione ....
quale capofila del suddetto programma, con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero e con il Gestore

DICHIARANO CHE

- ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti e/o procuratori speciali, i soggetti predetti

a) rientrano tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del presente decreto;
b) non sono sottoposti a procedura concorsuale né a quella di cui al d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
c) non risultano morosi in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo Innovazione Tecnologica;
d) non hanno richiesto o ottenuto, né intendono richiedere a fronte dei costi del presente programma, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;
e) di essere consapevoli del fatto che le modifiche dell'iniziativa, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, comportano la decadenza della presente domanda;
f) che le imprese sono regolarmente costituite in quanto iscritte al Registro delle Imprese;
g) che le imprese operano nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
h) che i soggetti beneficiari di cui alle lettere g) e h) dell'art. 3 del presente decreto risultano iscritti all'Anagrafe delle Ricerche.

ALLEGANO

☐ Scheda tecnica riferita al contenuto dell'intero progetto di massima

Data ....

timbri e firme [5]

[4] Indicare (impresa, consorzio, centro/ente di ricerca, ecc.)
[5] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- SCHEDA TECNICA DELL'ALLEGATO 3-

A CORREDO DEL MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE N..................... DEL ....

Nella compilazione della presente scheda tecnica, riferita al contenuto dell'intero programma , tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di euro.

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA

- TITOLO: ....

- TEMA GENERALE DEL PROGETTO DI MASSIMA

(descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione dell'innovazione oggetto del progetto di massima, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente)

- OBIETTIVO FINALE DEL PROGRETTO DI MASSIMA

(descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche da risolvere per realizzare l'obiettivo e le soluzioni previste.

- TEMPI E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA

(indicare: durata (in mesi) del progetto; data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il progetto sarà svolto; responsabile del progetto – nome, cognome, incarico ricoperto nell'azienda)

- ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI MASSIMA

(descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, del progetto, articolate in eventuali studi di fattibilità, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del progetto, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categorie – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste., al fine di dimostrare che gli stessi rendono valido il progetto e che gli obiettivi da raggiungere sono coerenti con le tematiche di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica previste dall'art. 6 del decreto del Ministro delle attività produttive n. .... del ....

Qualora il progetto di sviluppo precompetitivo preveda anche attività non preponderanti di ricerca industriale e attività connesse ad un centro di ricerca, occorre dimostrare l'esistenza del collegamento funzionale con la realizzazione del programma di sviluppo.

- RICADUTA DEGLI EFFETTI DEL PROGETTO DI MASSIMA

(descrizione dei vantaggi ottenibili dall'industrializzazione dei risultati del progetto in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente)

- EFFETTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

(descrizione degli eventuali miglioramenti ambientali, ivi compresi l'ambiente e le condizioni di lavoro, nonché dei risparmi energetici indotti dal progetto)

2. TEMATICHE DI RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (ex art 6 del presente decreto)

Indicare in quale/i delle seguenti tematiche, coerenti con gli indirizzi previsti nel V e VI programma quadro per la ricerca e sviluppo dell'UE, rientra il progetto di massima proposto:

a) SCIENZE DELLA VITA, BIOTECNOLOGIE, GENETICA E AGROALIMENTARE (obiettivo del progetto è il miglioramento della qualità della vita, attraverso la promozione delle scienze e delle tecnologie biotecnologiche, e di una crescita economica compatibile con l'ambiente) SI ☐ NO ☐

b) ICT, MICROELETTRONICA, ELETTRONICA DI SISTEMA, FOTONICA (obiettivo del progetto è l'incremento delle tecnologie – per la gestione del trattamento dell'informazione, comunicazioni e reti, tecnologie e ingegneria del software, ecc. – che costituiscono l'elemento portante della società dell'informazione) SI ☐ NO ☐

c) TECNOLOGIE ROBOTICHE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED ISOLE ROBOTIZZATE, MECCANICA STRUMENTALE, TECNOLOGIE INDUSTRIALI NEI TRASPORTI A "EMISSIONE ZERO" (obiettivo del progetto è lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi nonché di nuovi metodi e strumenti per una "produzione intelligente") SI ☐ NO ☐

d) TECNOLOGIE AMBIENTALI E NUOVE TECNOLOGIE NELL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E NELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI (obiettivo del progetto è il rilancio della scienza e ella tecnologia in campo ambientale per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo della competitività e dell'occupazione) SI ☐ NO ☐

e) AERONAUTICO E SPAZIO (obiettivo del progetto è la valorizzazione del potenziale di ricerca europeo in questo settore ai fini di una maggiore sicurezza e tutela dell'ambiente) SI ☐ NO ☐

f) SICUREZZA ALIMENTARE E RISCHI PER LA SALUTE (obiettivo del progetto è lo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche per un sistema di produzione e distribuzione di alimenti sicuri e sani e di un sistema per la gestione dei rischi legati all'alimentazione attraverso gli strumenti della biotecnologia) SI ☐ NO ☐

3. COSTI DEL PROGETTO DI MASSIMA (allegato 1 paragrafo 3 al presente decreto)

Indicare i costi del progetto di massima a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni (tali importi devono essere al netto dell'IVA ed espressi in migliaia di euro).

3.1 COSTI PREVISTI DA CIASCUN SOGGETTO PARTECIPANTE AL PROGRAMMA

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGETTO DI MASSIMA	COSTO PREVISTO	DURATA PREVISTA DELL'ATTIVITA'
A) Per la realizzazione del programma di sviluppo precompetitivo		Da.......... A ....
B) Per la realizzazione di programmi riguardanti attività di ricerca		Da.......... A ....
C) Per la realizzazione di studi di fattibilità non oltre i 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda		Da.......... A ....
D) Per la realizzazione di nuovi centri di ricerca o ampliamento/ammodernamento di quelli già esistenti		Da.......... A ....
TOTALE (A+ B+ C+ D)		

3.2 RIEPILOGO GENERALE DEI COSTI DEL PROGETTO DI MASSIMA

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGETTO DI MASSIMA	COSTO PREVISTO
A) Per la realizzazione del programma di sviluppo precompetitivo	
B) Per la realizzazione di programmi riguardanti attività di ricerca	
C) Per la realizzazione di studi di fattibilità non oltre i 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda	
D) Per la realizzazione di nuovi centri di ricerca o ampliamento/ammodernamento di quelli già esistenti	
TOTALE (A+B+C+D)	

4. ELEMENTI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI GRADUATORIA (ex art. 7 comma 6 e 7 del presente decreto)

Indicare quali dei seguenti indicatori riguardano il progetto di massima proposto:

- Il progetto prevede lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di centri di ricerca privati e/o pubblici, ovvero fondazioni di ricerca ovvero Università? SI ☐ NO ☐
In caso affermativo, indicare di quali centri di ricerca privati e/o pubblici, ovvero fondazioni di ricerca ovvero Università si tratta:

Ente	Denominazione	Percentuale della quota di attività
Centri di ricerca privati		
Centri di ricerca pubblici		
Fondazioni di ricerca		
Università		

- Il progetto è proposto anche dai soggetti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 3 del presente decreto? SI ☐ NO ☐
In caso affermativo, elencarli.
- Il progetto ha come obiettivo il raggiungimento di soluzioni metodologiche innovative di salvaguardia del patrimonio culturale? SI ☐ NO ☐
In caso affermativo, descrivere nel paragrafo 1. (Descrizione del programma) della scheda tecnica in esame, quali sono le soluzioni metodologiche innovative che si vogliono adottare con riferimento alla salvaguardia del patrimonio culturale e quali sono gli strumenti che si vogliono adottare per il loro raggiungimento.

- Il progetto è realizzato nelle aree depresse? SI ☐ NO ☐

- Il progetto prevede lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti ideati dall'impresa proponente al fine di contribuire alla riduzione della dipendenza tecnologica dell'Italia? SI ☐ NO ☐
In caso affermativo, indicare quali sono i brevetti [6]

- Il progetto prevede lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti acquisiti da terzi al fine di contribuire alla riduzione della dipendenza tecnologica dell'Italia? SI ☐ NO ☐
In caso affermativo, indicare quali sono i brevetti[6]

Inoltre:

- Qual è il numero complessivo di dipendenti del soggetto proponente?

QUALIFICA	N° DIPENDENTI
Dirigenti	
Impiegati	
Operai	
TOTALE	

[6] Indicare nello specifico il numero e la natura del brevetto

ALLEGATO 4

ISTITUTI GESTORI LEGGE 46/82

RTI: MANDATARIE	MANDANTI
CENTROBANCA	SF Studio Finanziario spa TERCAS – Cassa Risparmio Provincia di Teramo spa Banca Agricola Popolare di Ragusa scarl Credito Valtellinese scarl Banca Popolare Santa Venera spa Cassa S. Giacomo spa Banca dell'Artigianato e dell'Industria spa Credito Artigiano spa Banca Popolare di Rho spa Banca Carige spa - Cassa Risparmio di Genova e Imperia Banca Popolare Pugliese scpa Banca popolare dell'Etruria e del Lazio scarl Banca Popolare di Vicenza scpaarl Banca Nuova spa Interbanca spa Banca Popolare di Bari scarl Banca per il leasing Italease spa IntesaBCI Mediocredito spa Banca Popolare dell'Emilia Romagna scarl Meliorbanca spa
PROMINVESTMENT	Banca Popolare di Milano scrl ICCREA Banca spa Mediobanca-Banca di Credito Finanziario spa Mediocredito Fondiario Centroitalia spa Mediocredito Trentino Alto Adige spa Banca Nazionale del Lavoro spa Banca Mediocredito spa Efibanca spa Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia spa
SANPAOLO IMI	Banca per la finanza alle opere pubbliche e infrastrutture spa (Banca OPI spa) Banco di Napoli spa Cassa dei Risparmi di Forlì spa Cassa di Risparmio di Firenze spa Cardine Banca spa
MPS MERCHANT	Banca Monte dei Paschi di Siena spa Banca Toscana spa CaRiPrato Cassa di Risparmio di Prato spa Istituto Nazionale di Credito Agrario spa Banca Agricola Mantovana spa
MEDIOCREDITO CENTRALE	

03A10398

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale I falò - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vesime.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria del 24 dicembre 2002 eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui la stessa, è risultata trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 30 ottobre 1996 non ha più provveduto al deposito del bilancio annuale e non ha rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 19 giugno 2003 dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale I falò - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vesime (Asti), regione Sant'Antonio n. 38, posizione n. 663/270154, costituita per rogito notaio dott. Enrico Mangini Marana Falconi in data 30 gennaio 1995, repertorio n. 55281, registro società n. 3054 del tribunale di Acqui Terme (Alessandria), codice fiscale n. 01127750055 è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 4 settembre 2003

Il dirigente: FERSINI

03A10380

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 settembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da distinzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Viste le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 71 e n. 343910 del 12 agosto 2003, con le quali è stato comunicato alle scrivente dell'irregolare funzionamento verificatosi nel giorno 11 agosto 2003, dalle ore 8,15, fino alle ore 11,45 del giorno 12 agosto 2003, relativamente per il servizio pubblico ed attività di cassa ad esso connesse dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno — Servizi catastali — sede di via

dei Principati n. 75, a seguito della elevata, temperatura (circa 42º) verificatasi il giorno 11 agosto 2003 provocando un guasto all'impianto di condizionamento in sala CED;

Constatato che l'irregolare funzionamento del suddetto Ufficio è da attribuirsi a suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi al pubblico, producendo l'irregolare funzionamento dell'Ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a distinzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante dei contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 924 del 3 settembre 2003, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (ora Direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

giorni: 11 agosto 2003 dalle ore 8,15 fino alle ore 11,45 del giorno 12 agosto 2003;

Regione: Campania;

Ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 settembre 2003

Il direttore regionale f.f.: FIORILLO

03A10386

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 settembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1281
Yen giapponese	132,54
Corona danese	7,4269
Lira Sterlina	0,70380
Corona svedese	9,1420
Franco svizzero	1,5574
Corona islandese	89,03
Corona norvegese	8,2770
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58350
Corona ceca	32,709
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,85
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,6424
Lira maltese	0,4275
Zloty polacco	4,4520
Leu romeno	38100
Tallero sloveno	235,1900
Corona slovacca	41,454
Lira turca	1550000
Dollaro australiano	1,7004
Dollaro canadese	1,5434
Dollaro di Hong Kong	8,7984
Dollaro neozelandese	1,9282
Dollaro di Singapore	1,9793
Won sudcoreano	1322,98
Rand sudafricano	8,3592

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10495

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della Regata storica di Venezia, della Disfida di Barletta e della Torta dei Fieschi di Lavagna - Manifestazione 2003 - Estrazione 7 settembre 2003.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della Regata storica di Venezia, della Disfida di Barletta e della Torta dei Fieschi di Lavagna, avvenuta in Roma il 7 settembre 2003:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie n. F 83774 di € 1.000.000,00 abbinato alla Regata Storica di Venezia;

2) biglietto serie n. I 14555 di € 150.000,00 abbinato alla Disfida di Barletta;

3) biglietto serie n. G 39027 di € 50.000,00 abbinato alla Torta dei Fieschi di Lavagna;

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie F 83774 € 1.500,00

2) biglietto serie I 14555 € 1.000,00

3) biglietto serie G 39027 € 500,00

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433 e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze- Amministrazione dei Monopoli di Stato- Piazza Mastai,11 Roma entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella «*Gazzetta Ufficiale*» del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice .

03A10414

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Galvani a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Galvani a r.l.», con sede in Bologna, via Sant'Isaia n. 6/2 (costituita per rogito notaio dott. Alvisi Piero in data 17 luglio 1978 repertorio n. 83113, BUSC n. 3114/160912) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro, unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10381

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disposizioni per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno all'Unione nazionale organizzazioni di produttori associati ortofrutticoli agrumari (UNAGRO).

Con decreto ministeriale protocollo n. 1008/ass del 30 luglio 2003 è concesso, all'Unione nazionale organizzazioni di produttori associati ortofrutticoli agrumari (UNAGRO), il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003 e successiva modifica.

03A10313

Disposizioni per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno all'Unione italiana associazione produttori ortofrutticoli e agrumari (UIAPOA).

Con decreto ministeriale protocollo n. 1043/ass del 5 agosto 2003 è concesso, all'Unione italiana associazione produttori ortofrutticoli e agrumari (UIAPOA), il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003 e successiva modifica.

03A10314

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 25 agosto 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 22 maggio 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Italsocotec S.p.a. via Vallombrosa, 88 - 00135 Roma.

Allegato VA: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VB: Esame CE del tipo di ascensore;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A10388

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «11º Gran Tour - Bus & Bus Business», in Verona.

Con decreto ministeriale del 6 agosto 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «11º Gran Tour - Bus & Bus Business», che avrà luogo in Verona dal 18 al 22 novembre 2003.

03A10029

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Fieracavalli», in Verona.

Con decreto ministeriale del 6 agosto 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Fieracavalli», che avrà luogo in Verona dal 6 al 9 novembre 2003.

03A10030

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «13º Job & Orienta», in Verona.

Con decreto ministeriale del 6 agosto 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «13º Job & Orienta», che avrà luogo in Verona dal 27 al 29 novembre 2003.

03A10031

Comunicato relativo al decreto 7 gennaio 2003, recante norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi

Si comunica che il decreto 7 gennaio 2003, n. 17030, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2003 è stato vistato e registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003, reg. n. 3 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive - foglio n. 297.

03A10289

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso:

Ragione sociale	Sede	Marchio
V & V Creazioni oro S.a.s di Pablo Gonzales Van Tichelen	Roma	1180

03A10379

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che la Camera di commercio di Siena ha provveduto a ritirare alle seguenti imprese i marchi di identificazione dei metalli preziosi indicati a fianco di ciascuna impresa:

Impresa	Marchio
Bagnolesi Lido	4/SI
CL. di Pratesi Carla e c. snc	61/SI
Orafo di A. Bottiglioni	65/SI
Singh Kulbir	94/SI
Di Marcello Michela	86/SI
Diadema srl	26/SI

03A10387

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 2 luglio 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante: «Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica del contenuto di nicotina, condensato e monossido di carbonio, nonché indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di sigarette». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 14 luglio 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, all'art. 2, terzo capoverso, dove è scritto: «mg/sigaretta *nicotina/condensato*», leggasi: «mg/sigaretta *condensato/monossido di carbonio*».

03A10378

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle attività produttive, recante: «Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2003).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, prima colonna, al punto 4), dove è scritto:

«4) SICEL S.a.s. - via Aldo Moro, 29 - Puegnago sul Garda (Brescia), è abilitata per gli impianti:
installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;»,

leggasi:

«4) SICEL S.a.s. - via Aldo Moro, 29 - Puegnago sul Garda (Brescia), è abilitata per gli impianti:
installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;
impianti di messa a terra alimentati con tensione oltre 1000 V;».

03A10394

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501217/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77